

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI
BARENGO

**VARIANTE
STRUTTURALE**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

approvato con D.G.R. n° 12-10245 DEL 09/12/2008

PROPOSTA DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L. n. 447 del 26 ottobre 1995
L.R. n.52 del 20 ottobre 2000 - D.G.R. n. 85 - 3802 del 6 agosto 2001

Livello
DEFINITIVO

Data
MAGGIO 2016

Scala

Descrizione

RELAZIONE DESCRITTIVA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborato

A.02

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

Tecnico Acustico Abilitato

**PRODOTTO
AMBIENTE**
Ingegneria Ambientale
Igiene Industriale

PRODOTTO AMBIENTE
di Ing. Riccardo Massara
Viale Paganini, 9 - 28047 Oleggio (NO)
info@prodottoambiente.it
www.prodottomambiente.it



Sara Rinoldi
Dott. Ing. per l'ambiente e il territorio

Via Fara, 42/B
28100 Novara

info@sararinoldi.it
www.sararinoldi.it

PREMESSA

L'amministrazione comunale ha predisposto una variante strutturale al piano regolatore generale vigente, approvato con DGR n. 12-10245 del 09 dicembre 2008 per l'inserimento di nuove previsioni tra cui la nuova area per impianti urbani da destinare ad isola ecologica, con contestuale rimozione dell'esistente.

La scelta della variante strutturale è stata preferita per poter dare a tutta la popolazione comunale di esprimere il proprio parere circa le nuove previsioni inserite.

Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2005.

Le analisi che saranno descritte in seguito hanno riguardato la compatibilità acustica delle previsioni e la necessità o meno di procedere ad una variante anche della Zonizzazione Acustica vigente.

FINALITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'inquinamento acustico ambientale viene definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti.

L'inquinamento da rumore è una delle cause di malessere ambientale più diffusa ed insidiosa, particolarmente presente in ambiti territoriali urbani ad elevata densità abitativa ed alto sviluppo economico, in cui le esigenze di mobilità ed il livello di motorizzazione sono particolarmente elevati.

Si ha inquinamento acustico non solo nel caso, particolarmente grave, in cui i livelli sonori sono talmente alti da poter causare danni alla salute, ma anche nei casi, meno gravi ma molto più frequenti, in cui le sorgenti sonore arrecano disturbo agli abitanti nello svolgimento delle varie attività.

La definizione degli obiettivi di prevenzione, l'individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento, richiedono in primo luogo la suddivisione preventiva del territorio comunale in classi acustiche cui competono differenti valori limite del livello sonoro di definire.

La classificazione acustica del territorio deve disciplinare l'uso del territorio garantendo un giusto equilibrio tra l'esigenza di protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico e le legittime esigenze

RELAZIONE — SCHEDE DI ANALISI



delle attività produttive, turistiche, commerciale e terziarie che sono essenziali per un organico sviluppo del territorio.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La classificazione acustica, così come prevista dalla normativa nazionale e dalla DGR 85-3802 del 06 agosto 2001, Linee guida per la classificazione acustica del territorio in attuazione dei disposti dell'art.3 comma 3, lett. a) della Legge stessa, consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella seguente:

CLASSE I – Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III – Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV – Aree ad intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V – Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi

Per ogni classe vengono fissati i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora



ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, una per ogni periodo diurno e una per ogni periodo notturno.

Due coppie di valori sono associate alla disciplina delle sorgenti sonore:

-  valori limite di emissione;
-  valori limite di immissione

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

-  valori di attenzione;
-  valori di qualità.

I valori numerici sono fissati dalla normativa e sono:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Definizione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora		
Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I – A. particolarmente protette	45	35
II – A. prevalentemente residenziali	50	40
III - A. di tipo misto	55	45
VI – A. intensa attività umana	60	50
V – A. prevalentemente industriali	65	55
VI – A. esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE – LEQ IN dB(A)

Definizione: valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I – A. particolarmente protette	50	40
II – A. prevalentemente residenziali	55	45
III - A. di tipo misto	60	50
VI – A. intensa attività umana	65	55



V – A. prevalentemente industriali	70	60
VI – A. esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE – LEQ IN dB(A)

Definizione: la differenza massima tra livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
Differenza in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
	5	3

I valori della tabella non si applicano:

-  nelle aree classificate in classe VI;
-  se il rumore è da ritenersi trascurabile, quando misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno oppure misurato a finestre chiuse, risulta inferiore a 35 dB(A) diurno e 25 dB(A) notturno;
-  alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

VALORI DI QUALITÀ – LEQ IN dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447		
Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I – A. particolarmente protette	47	37
II – A. prevalentemente residenziali	52	42
III - A. di tipo misto	57	47
VI – A. intensa attività umana	62	52
V – A. prevalentemente industriali	67	57
VI – A. esclusivamente industriali	70	70



LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LO STRUMENTO URBANISTICO

Le proposte urbanistiche devono essere compatibili, in tutti i loro aspetti comprese le aree non urbanizzate, con il Piano di Classificazione Acustica ed in caso di modifica degli strumenti urbanistici, deve essere proposta una zonizzazione acustica adeguata.

Nella documentazione è, pertanto, inserita una verifica di compatibilità che può essere sviluppata o con apposito capitolo della Relazione Illustrativa o, trattandosi di argomenti di tutela ambientale, può essere svolta nell'ambito della più ampia verifica ambientale.

La verifica contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità della proposta urbanistica, oppure a verificare la necessità di apportare e proporre modifiche alla zonizzazione, dove già attuata.

L'approvazione della proposta urbanistica comporta, in seguito, l'adeguamento della Zonizzazione e del Piano di Classificazione Acustica, con le procedure previste dall'art. 7 della L.R 57/2000.

CRITERI DI GENERALI

I criteri definiti per la redazione della Classificazione acustica si fondano sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane svolte sul territorio stesso.

La zonizzazione pertanto:

-  tiene conto delle scelte dell'Amministrazione, integrandosi e coordinandosi con esse;
-  tiene conto della attuale fruizione del territorio quando la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore non determini in modo univoco la classe acustica;
-  tiene conto, anche per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano di più di 5 dB(A);
-  non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 3, del DPCM 14 novembre 1997. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita;

RELAZIONE — SCHEDE DI ANALISI



- ❖ privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge;
- ❖ la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

OMOGENEIZZAZIONE DI AREE CONTIGUE

Omogenizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree, al fine di evitare eccessiva parcellizzazione del territorio.

Quando vi siano differenze per più di un salto di classe, accostamento critico, persiste il divieto di accostamento, limitato nel caso non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico.

Dove permangono tali accostamenti critici è previsto l'inserimento di una serie di fasce cuscinetto, dai confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Tali fasce cuscinetto sono inserite secondo le seguenti regole generali:

- ❖ non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- ❖ non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- ❖ possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate;
- ❖ non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- ❖ nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LA VARIANTE STRUTTURALE

La variante strutturale in esame, è composta dalla proposta di inserimento di due interventi sul territorio comunale:

RELAZIONE — SCHEDE DI ANALISI



intervento 01	Realizzazione di una nuova strada con intersezione a raso all’innesto con la strada comunale Monsignor Francesco Brustia sino alla Via Valsenga e la strada per Sizzano
Intervento 02	Inserimento di nuova area per impianti urbani, impianti tecnologici per rifiuti (isola ecologica), con contestuale integrazione normativa dell’art. 3.1.2 “Aree per impianti urbani”

Oltre all’ampliamento della via Valsenga stessa per permettere l’accesso dei mezzi pesanti all’isola ecologia e la rimozione dell’esistente area per impianti urbani, attrezzature speciali.

L’analisi di compatibilità acustica, sintetizzata nelle due schede allegate a questa relazione, vede una compatibilità positiva per l’intervento 01, trattandosi di infrastruttura viaria a livello comunale inseribile nella classificazione esistente, mentre ha evidenziato una prima compatibilità negativa per l’intervento 02.

Tale intervento ricade in una fascia cuscinetto che evita il salto di classe maggiore di 5 dB(A) dall’area di tipo misto non urbanizzata e l’area adiacente particolarmente protetta.

Tale ambito, in classe I, è sottoposto a particolare tutela per l’elevata qualità paesistica ed è stato ricompreso in classe acustica I e protetta dalla limitrofa classe III di tipo misto dalla fascia cuscinetto di classe II.

L’intervento proposto va ad inserirsi in una porzione della fascia cuscinetto e le analisi di previsionale acustica, relative all’attività che andrà insediata hanno evidenziato, a conferma della prima analisi di compatibilità, una difformità, superabile inserendo l’intervento in classe III.





Estratto della tavola di Zonizzazione Acustica Comunale



PROPOSTA DI VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE

L'esame dell'intervento 02, ha evidenziato una non conformità tra la previsione di destinazione d'uso e l'area cuscinetto in cui andrebbe ad inserirsi.

Si è quindi proceduto ad una analisi approfondita che ha portato alle seguenti considerazioni:

-  il territorio comunale in quella porzione di territorio sarebbe compatibile con aree di tipo misto, in cui potrebbe inserirsi positivamente anche l'intervento proposto;
-  il territorio comunale in quella porzione e nelle aree limitrofe, vede la presenza di attività agricola di coltura e selvicoltura compatibili con classe acustica III di tipo misto;
-  la classificazione in classe II, di quella porzione di territorio è dovuta esclusivamente all'inserimento della fascia cuscinetto a evitamento del salto di classe;
-  la porzione di territorio che si trova in area particolarmente protetta è un territorio identificato a livello provinciale come ambito di particolare pregio paesaggistico, su cui insiste un piano paesistico provinciale d'ambito;
-  nel territorio ricompreso nel piano paesistico sono in atto destinazioni d'uso ed attività agricole colturali e selvicolturali, compatibili con la classificazione di tipo misto in classe III;
-  nelle porzioni limitrofe alle aree urbanizzate, di questa parte del territorio comunale, ed alle aree oggetto di variante non è presente la rete ecologica provinciale, ne aree ad elevata tutela come parchi pubblici, aree destinate al riposo, aree residenziali rurali;
-  le attività che si svolgono in questa porzione di territorio, normate al fine di tutelare la valenza paesistica, potrebbero essere non compatibili con la classe acustica assegnata, ma con la classe III e II, poiché riconducibili agli usi agricoli;
-  l'isola ecologica, come evidenziato dalla analisi previsionale acustica, non prevede un'attività con livelli rumorosi elevati, ma compatibili con la classe III e IV, e con le altre attività che sono in essere nei terreni limitrofi;
-  le tutele paesistiche provinciali non riguardano la classificazione acustica e le destinazioni d'uso ma definiscono e normano le tutele paesaggistiche dell'ambito in cui Barengo si inserisce.





Estratto PRG fuori scala.

RELAZIONE — SCHEDE DI ANALISI



Alla luce delle considerazioni fatte, dell'esame della situazione in essere e delle previsioni future, non si evince la necessità di mantenere in classe I una porzione di territorio che, sebbene abbia valenza paesistica e sia oggetto di tutela specifica non ricomprende destinazioni d'uso proprie della classe I al momento assegnata.

La proposta di revisione e, modifica della zonizzazione acustica del territorio comunale tiene conto, in questo modo sia delle destinazioni attuali che di quelle in previsione.

Alla presente relazione sono allegate le schede puntuali di modifica della zonizzazione, la tavola grafica ed il regolamento acustico per la proposta di variante.

